

Codice A1604A

D.D. 18 gennaio 2017, n. 24

**Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati "AVG 21 - Ponte Dora 1" e "AVG 22 - Ponte Dora 2", ubicati nel Comune di Avigliana (TO).**

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", d'intesa con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Avigliana (TO), con nota in data 23 settembre 2016, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 202/2016 del 23 settembre 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia di due pozzi potabili denominati, rispettivamente, "*AVG 21 - Ponte Dora 1*" e "*AVG 22 - Ponte Dora 2*", ubicati nelle particelle catastali n. 694 ("*AVG 21*") e n. 251 ("*AVG 22*") del foglio di mappa n. 10, censiti al C.T. del medesimo Comune di Avigliana.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (S.M.A.T. S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la S.M.A.T. S.p.A., con note del 7 agosto 2015 e del 1 aprile 2016, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Avigliana (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*" con nota del 5 novembre 2015, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta.

I due pozzi risultano così completati:

- "*AVG 21 - Ponte Dora 1*", profondo 19,00 metri, filtra tra -10,00 e -19,00 metri, con una portata di esercizio pari a circa 10,00 l/s;
- "*AVG 22 - Ponte Dora 2*", profondo 270,00 metri, filtra tra -172,00 e -181,00 metri, tra -187,00 e -191,00 metri, tra -197,00 e -201,00 metri, tra -219,00 e -222,00 metri e tra -234,00 e -264,00 metri, con una portata di esercizio pari a circa 18,00 l/s.

Sono pertanto conformi ai disposti della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, poiché filtrano, uno, l'"*AVG 21*", esclusivamente al di sopra della base dell'acquifero superficiale e l'altro, l'"*AVG 22*", esclusivamente al di sotto della stessa base – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione, le portate di esercizio dei due pozzi, ovvero i volumi d'acqua prelevati derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore – pari a 10,00 l/s per il pozzo "*AVG 21*" e a 18,00 l/s per il pozzo "*AVG 22*" – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un alto grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dal pozzo "*AVG 21*" ed un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato dal pozzo "*AVG 22*".

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha, pertanto, le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri per entrambi i pozzi; data la vicinanza reciproca delle due captazioni, la zona di tutela assoluta risultante, unica per ambedue i pozzi, ha forma rettangolare e contiene al suo interno le due zone di tutela assoluta circolari;
- zona di rispetto ristretta pozzo "*AVG 21 - Ponte Dora 1*", di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni;

- zona di rispetto ristretta pozzo “AVG 22 – Ponte Dora 2”, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell’isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto allargata pozzo “AVG 21 – Ponte Dora 1”, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell’isocrona a 365 giorni;
- zona di rispetto allargata pozzo “AVG 22 – Ponte Dora 2”, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell’isocrona a 180 giorni.

In considerazione del fatto che l’area di salvaguardia individuata per il pozzo “AVG 21” racchiude al suo interno l’intera area relativa al pozzo “AVG 22”, si è definita un’unica area di salvaguardia per i due pozzi in studio.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate nell’elaborato “*Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Avigliana – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzi – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto da C.T. – Scala 1:2.000*”, agli atti con la documentazione trasmessa.

L’Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – con nota in data 12 novembre 2015, ha ritenuto accoglibile la proposta di definizione presentata sottolineando che, per quanto concerne le caratteristiche di qualità dell’acqua captata da ambedue i pozzi, i rapporti di prova agli atti del Servizio hanno rilevato costantemente nel tempo la conformità microbiologica alla normativa vigente – d.lgs. 31/2001 e s.m.i. – mentre riguardo i parametri chimici si sono riscontrati superamenti del limite di legge del valore del *ferro* unicamente negli anni 2011 e 2012 al pozzo “AVG 21 – Ponte Dora 1” e alterazioni pressoché costanti del valore dell’arsenico al pozzo “AVG 22 – Ponte Dora 2”.

Presso la rete di distribuzione, invece, la qualità dell’acqua è risultata stabilmente conforme alla normativa vigente.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – con nota in data 26 novembre 2015, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione presentata, condividendo l’individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente. Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni e ha evidenziato talune misure cautelative da adottare all’interno dell’area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall’articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e recintata al fine di garantire l’integrità e l’efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica di eventuali impianti di trattamento delle acque reflue – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio dei due insediamenti abitativi non allacciati alla pubblica fognatura posti lungo il perimetro della zona di rispetto allargata, rispettivamente a Nord e ad Est dei pozzi in esame, al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza o la loro dislocazione al di fuori della stessa area;
- è necessario verificare l’esistenza di serbatoi interrati di accumulo di sostanze pericolose quali le cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti residenziali; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose (idrocarburi da riscaldamento) è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate. Nella logica dell’eliminazione dei potenziali centri di rischio potrebbe essere prevista la riconversione dei sistemi di riscaldamento programmando la dismissione delle cisterne presenti nell’area di salvaguardia o la limitazione dell’utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose per le risorse idriche (passaggio a centrali alimentate da combustibili gassosi);

- le attività agricole svolte all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R del 2006 e che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee;
- siano previsti ed adottati, oltre all'opportuna impermeabilizzazione delle superfici, appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento all'esterno dell'area di salvaguardia delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nelle infrastrutture viarie ricadenti all'interno dell'area stessa;
- considerata la vicinanza del Fiume Dora Riparia alle captazioni, è necessario che vengano valutate le misure indispensabili alla messa in sicurezza dei due pozzi e che le stesse siano sufficienti a minimizzare i rischi di potenziale contaminazione delle acque emunte in caso di esondazione e allagamento dei terreni limitrofi, tenendo in conto che gli eventuali sversamenti accidentali potrebbero raggiungere l'area di salvaguardia in un tempo relativamente breve, vista l'azione alimentante operata dal fiume nei confronti della falda superficiale e l'elevata vulnerabilità intrinseca dell'acquifero interessato dalla captazione "AVG 21 – Ponte Dora 1"; si suggerisce, pertanto, come intervento di messa in sicurezza, l'attività periodica di controllo analitico sulle acque di prelievo.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Dal Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari emerge che i due pozzi, pur vicini tra loro, sono alimentanti da differenti acquiferi caratterizzati da una diversa vulnerabilità. La capacità protettiva dei suoli ricadenti all'interno dell'area di rispetto del pozzo "AVG 21 – Ponte Dora 1" sono classificati di vulnerabilità alta, mentre quelli ricadenti all'interno delle aree di rispetto del pozzo "AVG 22 – Ponte Dora 2" è assegnata una classe di vulnerabilità trascurabile. Utilizzando il principio di precauzione, stante la contiguità tra i due pozzi, all'area di salvaguardia viene, in via cautelativa, assegnata la classe di vulnerabilità alta; tale caratterizzazione dovrà costituire il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41, in data 13 ottobre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti

in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia così come ridefinita, con particolare riguardo agli eventuali scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio dei due edifici non collettati posti lungo il perimetro della zona di rispetto allargata, rispettivamente a Nord e ad Est dei pozzi in esame – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento o il collettamento alla fognatura comunale;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al paragrafo 6 – Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e al paragrafo 7 – Piano di utilizzazione dei fitofarmaci nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato all'istanza di definizione dell'area di salvaguardia dei pozzi "AGV 21" e "AGV 22" e sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente il Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale Piano, sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola, dovrà altresì essere inviato sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazioni dove potrà risultare più restrittivo in applicazione dei principi di precauzionalità;

ritenuto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la nota dell'Azienda Sanitaria Locale TO3 di Collegno e Pinerolo – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Igiene Alimenti e Nutrizione – in data 12 novembre 2015 – prot. n. 113379/Tit. 6.3.2;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest, in data 26 novembre 2015 – prot. n. 97627;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "Torinese" n. 202/2016, in data 23 settembre 2016, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “Torinese”, in data 23 settembre 2016 – prot. n. 0002733, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l'articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE  
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia dei due pozzi potabili denominati "AVG 21 – Ponte Dora 1" e "AVG 22 – Ponte Dora 2", ubicati nel Comune di Avigliana (TO), è definita come risulta nell'elaborato "Regione Piemonte – Provincia di Torino – Comune di Avigliana – Perimetrazione aree di salvaguardia pozzi – Committente: SMAT S.p.A. – Estratto da C.T. – Scala 1:2.000", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 10,00 l/s per il pozzo "AVG 21 – Ponte Dora 1" e a 18,00 l/s per il pozzo "AVG 22 – Ponte Dora 2" – portate di esercizio dei due pozzi, ovvero i volumi d'acqua prelevati derivanti da un pompaggio continuo e contemporaneo per 24 ore.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano", relativi rispettivamente alla zona di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali sono considerate ricadenti in "Classe 1 – Vulnerabilità Alta", la gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta ed allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili delle colture, fermo restando che l'apporto di azoto non potrà superare il limite di 170 kg annui per ettaro. L'eventuale impiego di concimi, fertilizzanti e prodotti fitosanitari dovrà essere effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base dello specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che coloro che conducono le particelle interessate dovranno redigere in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano allegata alla richiesta di definizione dell'area di salvaguardia e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del regolamento regionale 15/R del 2006.

Con riferimento alle colture "erbacee" è obbligatoria la presenza costante della copertura del suolo agrario a mezzo di una coltura intercalare, per le colture "arboree da frutto" è obbligatorio l'inerbimento permanente del terreno.

- d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Avigliana (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa e, se possibile, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo;
  - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
  - provvedere ad adottare le opportune misure per la messa in sicurezza dei centri di pericolo che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia, con particolare riguardo agli eventuali scarichi di natura civile – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione a servizio dei due edifici non collettati posti lungo il perimetro della zona di rispetto allargata, rispettivamente a Nord e ad Est dei pozzi in esame – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento o il collettamento alla fognatura comunale.

- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Avigliana – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
  - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
  - all'Azienda sanitaria locale;
  - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Avigliana, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
  - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
  - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore  
*Arch. Paolo Mancin*